



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2020-2022

PREMESSA.....	2
L'attività e la governance	2
Il quadro normativo di riferimento	2
Le finalità del Piano	3
Il processo di aggiornamento del Piano	4
I destinatari del Piano	4
Il Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001	4
PARTE PRIMA – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	6
I soggetti coinvolti	6
La gestione del rischio	7
Le aree a rischio.....	7
Le misure a prevenzione del rischio corruzione	7
PARTE II – LA TRASPARENZA.....	11
La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione.....	11
Gli obiettivi strategici.....	11
Il processo di attuazione del programma.....	11
L'accesso civico.....	12
L'attestazione sulla trasparenza	14



PREMESSA

L'attività e la governance

Big Fibra S.p.a. è controllata al 100% dalla Provincia di Bergamo, pertanto è identificabile quale Società a controllo pubblico ex art. 2, co. 1 lett. m) D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

La Società si occupa dello sviluppo e della manutenzione - nell'ambito del territorio bergamasco - della Rete di telecomunicazioni a Banda Ultra Larga, in tecnologia mista "cd. fibra ottica e wireless", sia per finalità civili che industriali.

La Società è gestita da un Amministratore Unico, Dott. Aldo Cattaneo; gli organi di controllo amministrativo e contabile sono rappresentati, rispettivamente, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione BDO Italia S.p.A.

La Società non ha personale dipendente né soggetti titolari di incarichi dirigenziali.

I ricavi relativi alle attività svolte dalla Società sono connessi ai canoni di locazione della rete di telecomunicazioni percepiti da società del gruppo F2i, operante nel settore delle telecomunicazioni.

Il quadro normativo di riferimento

La Società è soggetta all'applicazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dei successivi decreti attuativi, in quanto rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (società in controllo pubblico).

Il sistema anticorruzione introdotto dal legislatore, si fonda su un processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

- a livello "nazionale", con il coinvolgimento dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e l'adozione del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione);
- a livello "locale" imponendo, all'interno di ciascun ente soggetto alla normativa, la nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche "PTPCT"), nonché l'attuazione concreta di misure di prevenzione all'interno di ciascun ente.

Il presente Piano è predisposto sulla base e nel rispetto delle regole definite dal seguente quadro normativo e regolatorio, in considerazione delle attività svolte e della propria specificità organizzativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state introdotte le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Tale politica di contrasto assume un ruolo preventivo, agendo sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e dell'illegalità, attraverso un insieme di misure prevalentemente amministrative;
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che sancisce gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 con cui viene ribadita l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (art. 1, comma 49 e 50, della Legge n. 190 del 2012);
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, 11 settembre 2013 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale, contenenti gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione e gli indirizzi di supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Circolare n.1/2014, rivolta alle pubbliche amministrazioni, alle società controllate e partecipate dalle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, riguardante l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- Comunicato del Presidente dell'ANAC 13 luglio 2015 con il quale viene ufficialmente introdotto l'obbligo di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
- Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (aggiungendo delle modifiche alla L.190/2012 e al D.lgs. 33/2013);
- Delibera n. 831 3 agosto 2016 che sancisce l'approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.16 concernente linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/16 (Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28.12.16);
- Linee Guida ANAC 1134/2017 che espone le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 – "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera ANAC n.1074 del 2018 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ANAC - Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) 24/07/2019;
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019

Le finalità del Piano

Con il presente Piano si intende rendere partecipi i soggetti che a vario titolo intrattengono relazioni con la Società, delle specifiche azioni ed iniziative intraprese al fine di prevenire il rischio di corruzione e favorire la trasparenza delle attività aziendali e dunque promuovere principi di legalità, correttezza, trasparenza e responsabilità.



Il presente documento individua il grado di esposizione della Società al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi/le misure di prevenzione messi in atto. Le misure per la prevenzione della corruzione sono individuate in relazione alle attività svolte dalla Società e avendo come riferimento i contenuti minimi definiti dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, paragrafo 2.1.1, adattati con riferimento alla specificità della struttura organizzativa della Società e tenuto conto della specifica realtà organizzativa (assenza di dipendenti o di soggetti con incarichi dirigenziali).

Il processo di aggiornamento del Piano

Il PTPCT è adottato annualmente dall'organo amministrativo. Sebbene il Piano abbia durata triennale, la Società, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, co. 8, della L. 190/2012 e sottolineato dall'ANAC nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018, si dota ciascun anno, entro la scadenza prevista dalla Legge, di un nuovo completo PTPCT, inclusa l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Il presente Piano è valido per il periodo 2020-2022. Tale documento verrà pubblicato sul sito internet della Società nella sezione "Società trasparente", al fine di promuoverne la diffusione e la conoscenza da parte di tutti i portatori di interessi.

Potranno essere apportate modifiche al presente documento qualora circostanze sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione, oppure nel momento in cui venissero accertate significative violazioni delle prescrizioni o mutamenti nell'organizzazione della Società.

I destinatari del Piano

Destinatari del presente Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso la Società. Pertanto, a titolo esemplificativo: l'amministratore unico, i consulenti esterni, i collaboratori, i clienti, i fornitori e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società.

È fatto obbligo a tali soggetti di rispettare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano. Tutti i destinatari sono tenuti ad assicurare la collaborazione all'attuazione del presente Piano, adempiendo alle disposizioni e alle attività previste, secondo gli indirizzi e le indicazioni tecnico-operative definite dal RPCT.

Il Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001

La Determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC invita i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del D.lgs. 33/2013, tra i quali le società di controllo pubblico, ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, L. n. 190/2012), aggiungendo al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001 le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. n. 190/2012.

Nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi normativi (finalizzati a prevenire la commissione di reati e ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate), D.lgs. 231/2001 e Legge n. 190/2012 non coincidono.

In particolare, il primo tende a prevenire i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, mentre la seconda è volta a prevenire anche i reati commessi in danno dell'ente stesso. Inoltre, la Legge n. 190/2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano, non solo i reati contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", che comprendono tutti i comportamenti che deviano dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali gli interessi privati condizionano impropriamente l'azione dell'Ente.



A riguardo, si segnala che attualmente la Società ritiene non necessaria l'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs.231/2001 (nel seguito anche il "Modello"), considerate le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta.

Qualora la Società decidesse in futuro di implementare il suddetto Modello, l'attività di analisi dei rischi terrà conto di quanto già realizzato ai fini della realizzazione del PTPCT, pur tenendo in debita considerazione le differenze e le specificità della L. 190/2012, rispetto al suddetto Decreto, come previsto dalle Linee Guida ANAC. Inoltre, al fine di garantire un'azione sinergica fra PTPCT e Modello 231, i presidi di controllo destinati alla prevenzione delle fattispecie di reato considerate dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA saranno considerati, ove applicabili, anche come presidi all'interno del Modello.



PARTE PRIMA – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti coinvolti

Di seguito si descrivono i compiti e le principali funzioni dei soggetti che la legge vede coinvolti nella predisposizione del PTPCT, in aderenza a quanto previsto dal PNA, ultimo aggiornamento:

- **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)**

Si precisa che la Società, considerata la propria particolare struttura organizzativa (costituita unicamente da amministratore unico e organi di controllo quali collegio sindacale e società di revisione) non ha al proprio interno una figura idonea a ricoprire l'incarico di RPCT.

Con particolare riferimento alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, ANAC ha previsto che il RPCT non possa essere individuato in un soggetto esterno alla società. Secondo le indicazioni fornite da ANAC, dovrà essere nominato quale RPCT *“un dirigente in servizio presso la società, vagliando l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interessi. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze”*.

Sempre nella suddetta determinazione è precisato *“In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali”*.

Considerazioni analoghe si riscontrano nella delibera ANAC 1134/2017 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Considerata l'assenza, all'interno della Società, sia di figure dirigenziali che di amministratori privi di deleghe, nell'attuale struttura organizzativa, non è possibile nominare un RPCT che risulti idoneo rispetto alla normativa di riferimento.

- **L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)**

Specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati conferiti agli OIV dal D.lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012. Le funzioni affidate agli OIV sono state in seguito rafforzate dalle modifiche che il D.lgs. 97/2016 ha apportato alla L. 190/2012.

In relazione agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, l'OIV:

- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all'organo di indirizzo della Società. Nell'ambito di tale verifica, l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari, nonché effettuare audizioni di dipendenti (art.1, co. 8-bis L.190/2012);
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- risponde all'ANAC in merito alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

All'interno della Società, nel rispetto della normativa vigente, pur nella specificità della struttura organizzativa sopra delineata, le funzioni analoghe all'OIV sono svolte dalla dott.ssa Serena Somenzi.

- **L'organo amministrativo**

Il PNA 2019 attribuisce grande valore al coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nel processo di definizione delle strategie di prevenzione della corruzione che nella elaborazione del PTPCT. Essi sono tenuti a:



- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012), nella consapevole conoscenza e condivisione dei contenuti e delle implicazioni attuative.

Gli obiettivi strategici sono individuati con riferimento alla peculiarità della Società e dell'attività svolta, nonché sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT.

L'organo di indirizzo della Società è rappresentato dall'Amministratore Unico, dott. Aldo Cattaneo.

La gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione nell'ambito delle attività svolte dalla Società si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- mappatura dei procedimenti;
- valutazione, trattamento e ponderazione del rischio per ciascun procedimento.

La mappatura dei processi consente di individuare ed analizzare i processi organizzativi al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

L'obiettivo è pertanto quello di individuare comportamenti e fatti tramite i quali si potrebbero concretizzare, anche solo ipoteticamente, eventi di "cattiva amministrazione" o di corruzione.

Per la gestione del rischio corruttivo, la Società si è affidata alle indicazioni fornite dall'ANAC mediante l'allegato metodologico al PNA 2019, tenuto conto sia dell'analisi del contesto interno (struttura organizzativa e processi interni), sia dell'analisi del contesto esterno (settori in cui opera la Società e caratteristiche del territorio).

La Società prevede l'implementazione di un costante monitoraggio e riesame delle modalità di analisi, valutazione e ponderazione del rischio, al fine di individuare eventuali rischi emergenti o nuovi e/o più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Le aree a rischio

La mappatura delle attività sensibili è stata effettuata con riferimento alle aree di rischio individuate dalla normativa (art. 1 comma 16, L. 190/2012), con riferimento alle aree a rischio obbligatorie così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione 2013 (di seguito riportate), qualora applicabili.

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

La Società, in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali, non ha individuato ulteriori aree a rischio.

Con riferimento alle suddette aree, le fasi di identificazione, analisi e ponderazione dei rischi sono state effettuate tenendo in considerazione l'attività svolta dalla Società e la specifica struttura organizzativa.

Le misure a prevenzione del rischio corruzione

Nel rispetto di quanto previsto dal PNA 2019, le misure di prevenzione individuate nel presente Piano sono state delineate con specifico riferimento alle attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio



effettuate, nonché in ragione delle “funzioni svolte e della propria specificità organizzativa” (Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

Le misure qui individuate sono misure c.d. generali, in grado di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera organizzazione. Non si rilevano invece misure specifiche, in quanto non si individuano (sulla base dell'attività svolta e della struttura organizzativa della Società) problemi specifici, in aree contestualizzate rispetto all'organizzazione complessiva di riferimento.

Infine, le misure di prevenzione definite nel presente documento sono elaborate nel rispetto dei contenuti minimi previsti da ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con specifico riferimento alle società di controllo pubblico.

Sistema dei controlli

La Società ritiene l'attuale sistema di controllo interno adeguato a prevenire i rischi di corruzione individuati. Il sistema dei controlli viene costantemente monitorato al fine di identificare eventuali nuovi principi e/o strutture di controllo qualora emergesse la necessità di integrare i controlli esistenti a fronte di nuovi rischi di corruzione individuati.

Codice di comportamento

La Società ritiene non necessaria l'adozione di un Codice di comportamento, date le dimensioni dell'azienda, struttura organizzativa e attività svolta.

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La Società prevede e attua un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 39/2013 - e cioè “*gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato*”.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013: - art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; - art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”; - art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.

A tal fine, la società adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata un'attività di vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni sopra delineate, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

La dichiarazione di inconferibilità (acquisita tempestivamente, in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del conferimento dell'incarico) è condizione di efficacia dell'incarico stesso, il quale si perfeziona soltanto all'esito della verifica sulla dichiarazione resa dall'interessato, tenuto conto di fatti notori comunque acquisiti.

La Società provvede alla pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del D.lgs. 39/2013.



Attualmente non sono applicabili le misure previste per l'attribuzione di incarichi dirigenziali, in quanto la struttura organizzativa non prevede la figura dei dirigenti. Sarà cura della Società prevedere e attuare le misure previste dalla normativa vigente, nel caso in cui la fattispecie si rendesse in futuro applicabile.

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La Società prevede e attua un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 39/2013.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

A tal fine, la società adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata un'attività di vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni sopra delineate, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

La dichiarazione di incompatibilità (acquisita tempestivamente, in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del conferimento dell'incarico) è condizione di efficacia dell'incarico stesso, il quale si perfeziona soltanto all'esito della verifica sulla dichiarazione resa dall'interessato, tenuto conto di fatti notori comunque acquisiti.

La Società provvede alla pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del D.lgs. 39/2013.

Attualmente non sono applicabili le misure previste per l'attribuzione di incarichi dirigenziali, in quanto la struttura organizzativa non prevede la figura dei dirigenti. Sarà cura della Società prevedere e attuare le misure previste dalla normativa vigente, nel caso in cui la fattispecie si rendesse in futuro applicabile.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

La misura in oggetto non è attualmente applicabile alla Società, in quanto all'interno della struttura organizzativa non sono previsti lavoratori dipendenti.

Nell'ipotesi in cui, in futuro, si rendesse applicabile la fattispecie in esame, la Società si impegna ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, adottando le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della stessa.

Formazione

Considerata l'assenza di dipendenti all'interno dell'organizzazione, e la specificità della struttura organizzativa (esclusiva presenza di Amministratore Unico e organi di controllo - Collegio sindacale e società di revisione), la misura di prevenzione in oggetto non risulta applicabile.



Qualora la struttura organizzativa dovesse prevedere in futuro la presenza di dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell'organizzazione, sarà cura della Società pianificare ed implementare adeguata formazione destinata ai soggetti chiamati ad operare nelle aree a rischio corruzione, nel rispetto di quanto previsto da ANAC nel PNA 2019.

Tutela del dipendente che segnala illeciti

In assenza di dipendenti, attualmente tale misura non è applicabile alla specificità organizzativa della Società. Qualora la struttura organizzativa dovesse prevedere in futuro la presenza di dipendenti, sarà cura della Società promuovere l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine verrà assicurata la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'*iter*, con l'indicazione dei termini per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Rotazione o misure alternative

Considerata la specificità della struttura organizzativa della Società, la rotazione del personale e la segregazione delle funzioni, non sono misure di prevenzione della corruzione attualmente applicabili. La Società si impegna pertanto (anche in aderenza a quanto previsto dall'Allegato 2 al PNA 2019) ad implementare misure organizzative ulteriori, quali quelle volte a rafforzare la trasparenza, prevedendo la pubblicazione, qualora se ne ravvisasse la necessità, di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, in relazione ai processi maggiormente a rischio corruzione.

Monitoraggio

Le misure di prevenzione descritte nel presente Piano sono oggetto di costante monitoraggio, ai fini del loro aggiornamento periodico (a seguito di intervenute modifiche legislative o di eventuali variazioni nell'attività o nella struttura organizzativa della Società).

Il soggetto con funzioni analoghe all'OIV effettuerà monitoraggi sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione individuate, in un'ottica di sostenibilità economica e organizzativa.



PARTE II – LA TRASPARENZA

La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione

Con la Legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36).

Il D.lgs. n. 97/2016 ha previsto la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del presente Piano.

Nella presente sezione sono individuati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La Società ha istituito sul proprio sito web la sezione "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del suddetto Decreto.

Gli obiettivi strategici

Tenendo conto della legislazione in vigore, e al fine di garantire concreta attuazione del presente Piano, la Società intende realizzare i seguenti obiettivi in materia di trasparenza:

- la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle attività svolte e sull'utilizzo delle risorse;
- la piena attuazione del diritto alla conoscibilità, consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, l'indicazione della provenienza, e la riutilizzabilità delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa;
- il rispetto, nella pubblicazione dei dati sul sito web per finalità di trasparenza, di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

La Società si impegna a pubblicare tutti i dati previsti dalla normativa, pertinenti rispetto alle proprie caratteristiche organizzative e/o funzionali. La Società si impegna altresì a monitorare eventuali aggiornamenti dell'elenco degli obblighi di pubblicità previsti da ANAC.

Il processo di attuazione del programma

Pubblicazione on line dei dati

In conformità ai criteri indicati nel D.lgs. 33/2013 e alle linee guida ANAC n. 50/2013, è attivo nella home page del sito internet della Società l'apposita sezione denominata "Società trasparente", la quale mira a rafforzare la trasparenza e l'*accountability* dell'organizzazione, nonché la partecipazione dei soggetti terzi al processo di trasparenza.

Il sito web di BIG FIBRA SPA è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'organizzazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i terzi, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. La Società è munita di posta elettronica ordinaria e certificata, indicate nella sezione



“organizzazione”, sotto-sezione “telefono e posta elettronica”, unitamente agli altri consueti recapiti (telefono, fax).

I contenuti pubblicati riflettono la struttura prevista dal legislatore (sotto-sezioni di primo e di secondo livello), pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative e funzionali della Società.

La Società garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali conservati dall'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

La griglia di rilevazione

Nel triennio 2020-2022 si procede ad effettuare la compilazione della “Griglia di rilevazione” relativa al riscontro delle pubblicazioni obbligatorie effettuate, secondo le indicazioni specificate con comunicato apposito dell'ANAC. La griglia in oggetto sarà pubblicata sul portale istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” / “Controlli e rilievi sull'amministrazione”.

La griglia di rilevazione consente di documentare la verifica, non solo dell'effettiva pubblicazione dei dati ma anche della loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite da ANAC.

In seguito alla pubblicazione della griglia, la Società assumerà tutte le iniziative e misure di trasparenza utili a superare le criticità eventualmente rilevate, idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Monitoraggio

La Società ha cura di monitorare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, mediante:

- l'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
- controlli periodici a campione, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.lgs. 33/2013), di cui al paragrafo successivo, sulla base delle eventuali segnalazioni pervenute.

In sede di aggiornamento annuale del PTPCT verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste.

L'accesso civico

L'obbligo da parte della Società di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dal programma triennale e dalla normativa vigente, comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/16, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

- diritto di accesso civico “semplice”;
- diritto di accesso civico “generalizzato”.

L'accesso civico semplice

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 c.1 del D.lgs. 33/13, come modificato dal D.lgs. 97/16, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni/società in controllo pubblico ne abbiano omesso la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata sul modulo appositamente predisposto tramite:

- posta elettronica all'indirizzo: info@big-fibra.it



- posta ordinaria all'indirizzo: BIG FIBRA S.p.A., Via Torquato Tasso 8, 24121 Bergamo (BG);
- Tel. 035/3889635;
- Fax 035/239695.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

La Società che riceve le istanze di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

Per gli aspetti non indicati nel presente paragrafo si rimanda all'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013.

L'accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del suddetto Decreto legislativo.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta.

Come già accennato, la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Dalla lettura dell'art. 5 bis, co. 1, 2 e 3 del decreto trasparenza si possono distinguere due tipi di eccezioni, assolute o relative. Al ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l'accesso generalizzato.

L'istanza va presentata al Responsabile dell'accesso civico tramite modulo dedicato attraverso i seguenti canali:

- posta elettronica all'indirizzo: info@big-fibra.it;
- posta ordinaria all'indirizzo: BIG FIBRA S.p.A., Via Torquato Tasso 8, 24121 Bergamo (BG);
- Tel. 035/3889635;



- Fax 035/239695.

Il responsabile dell'accesso civico, sentito l'Ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvede ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico.

Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine la Società provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e l'Ente decida comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il registro degli accessi

La Società monitora le istanze ricevute analizzando il tipo di accesso, la tipologia del richiedente, l'oggetto dell'istanza, l'esito della stessa (accoglimento, rigetto, differimento, diniego, inammissibilità), ai fini del miglioramento della performance.

La Società pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti" / "Accesso civico", le richieste pervenute con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta e dell'esito della stessa.

L'attestazione sulla trasparenza

Il soggetto con funzioni analoghe all'OIV attesta la veridicità e l'attendibilità riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa vigente, nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati nel rispetto delle direttive emanate dall'ANAC.

ANAC, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di controllo e di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, definisce annualmente le modalità per la predisposizione dell'attestazione, che va pubblicata nei termini previsti (completa della griglia di rilevazione di cui al paragrafo precedente), sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Il soggetto con funzioni analoghe all'OIV è identificato nella dott.ssa Serena Somenzi.